

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 recante **misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica** (approvato dal Senato) (scade il 17 gennaio)

SINTESI

CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

Il **comma 1** riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e alle imprese diverse dalle gasivore (commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 144 del 2022 - DL Aiuti-ter), il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, anche per la spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alle stesse condizioni previste dal DL Aiuti-ter.

Il **comma 2** specifica che il credito d'imposta alle imprese energivore è riconosciuto, alle stesse condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, terzo periodo del DL Aiuti-ter (*incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica*), anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata a dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 3** prevede che i crediti d'imposta maturati dalle imprese energivore e gasivore, dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e dalle imprese diverse dalle gasivore per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e dalle energivore e gasivore, dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle energivore e dalle imprese diverse dalle gasivore per il terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** specifica che i crediti d'imposta previsti dal comma 3 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis (*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*), comma 4, del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle suddette norme sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 30 settembre 2023. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** prevede che in relazione al credito d'imposta per il mese di dicembre 2022 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter).

Il **comma 6** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Sarà un provvedimento del direttore della stessa Agenzia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a definire il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Il **comma 7** quantifica gli oneri (2.726,454 milioni per il 2022 e 317,546 milioni per il 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni per il 2022) e rimanda all'articolo 15 per la copertura.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Il **comma 1** stabilisce che dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022:

a) sono rideterminate le aliquote di accisa dei seguenti prodotti:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è del 5%.

Il **comma 2**, in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, disapplica l'aliquota di accisa ordinaria sul gasolio commerciale usato come carburante per il periodo dal 19 novembre al 30 novembre 2022.

Il **comma 3** pone in capo agli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti il compito di trasmettere all'ufficio dell'ADM competente per territorio, entro il 12 dicembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti elencati al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti giacenti nei serbatoi dei depositi e impianti al 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono inoltre, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio dell'ADM competente per territorio, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

Il **comma 4** prevede, per la mancata comunicazione delle giacenze e per l'invio di dati incompleti o non veritieri, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.

Il **comma 5**, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e IVA, prevede l'applicazione delle misure in materia di monitoraggio dell'andamento del mercato da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi (articolo 1-bis, commi 5 e 6, del DL n. 21 del 2022 - Taglia prezzi)

Il **comma 6** quantifica gli oneri (1.366,80 milioni per il 2022 e 70,40 milioni per il 2023 e 62,30 milioni per il 2024) e rimanda all'articolo 15 per la copertura.

Articolo 2-bis (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)

Proroga al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo in compensazione, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e delle imprese esercenti l'attività con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022 (*l'agevolazione spetta, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche per la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali*). Proroga al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Articolo 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Il **comma 1** al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, riconosce alle imprese con utenze intestate collocate in Italia la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Demanda alle imprese interessate il compito di formulare un'apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 2**, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, in caso di effettivo rilascio della garanzia SACE disciplinata dal comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito, a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, obbliga il

fornitore stesso ad offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

Il **comma 3** stabilisce che l'impresa che ha aderito al piano di rateizzazione, in caso di inadempimento nel pagamento di 2 rate anche non consecutive, decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

Il **comma 4** autorizza SACE Spa a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione disciplinati dal comma 2. Stabilisce che sulle obbligazioni della SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE con gestione separata. Specifica che la garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le garanzie. Demanda alla SACE lo svolgimento, anche per conto del MEF, delle attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che possono essere delegate a terzi o ai garantiti. SACE opera con la dovuta diligenza professionale. Riconosce al ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di impartire alla SACE, con decreto, indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle condizioni previsti dall'articolo.

Il **comma 5** riconosce ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia la possibilità di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata dalla SACE Spa, alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 15 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.*) del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti).

Il **comma 6** specifica che la garanzia prevista al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa e di ogni altra con sede in Italia che faccia parte dello stesso gruppo, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della stessa impresa. Stabilisce che qualora le imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi. Precisa che la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra UE.

Il **comma 7** specifica che l'adesione al piano di rateizzazione disciplinato dal comma 2 è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta disciplinati dall'articolo 1 del decreto e dall'articolo 1 del DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter) (*crediti d'imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per le imprese energivore e gasivore, imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e imprese diverse dalle gasivore*).

Il **comma 8** reca modifiche all'articolo 8 (*Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo per garanzia PMI*) del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia prezzi):

a) autorizza SACE a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni al 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 (non più 30 giugno 2023) relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (non più 31 dicembre 2022).

b) incrementa la dotazione finanziaria di una delle sezioni speciali del fondo istituito per il finanziamento delle misure.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale SACE può concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per l'erogazione di finanziamenti, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento è stata interrotta o ha subito rincari per effetto della crisi. Proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale la garanzia deve essere rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, prorogabili a 8, con possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi, quale condizione per la concessione delle garanzie.

Il **comma 10** innalza, limitatamente al 2022, da 600 a 3000 euro il limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (*Welfare aziendale che non concorre a formare il reddito*) nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle

utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al limite stesso.

Il [comma 11](#) aumenta da 50 a 60 milioni per il 2022 l'incremento delle risorse da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine per far fronte all'aumento dei costi dell'energia e inserisce tra i destinatari anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute Spa.

Il [comma 12](#) incrementa la dotazione del Fondo (170 milioni per il 2022 anziché 120) istituito dal DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter) per il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre del 2022 e destina una quota del Fondo a specifiche categorie di soggetti ([lettera a](#)). Incrementa inoltre la dotazione del Fondo (100 milioni per il 2022 anziché 50) sempre istituito dal DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter) per il riconoscimento di un contributo straordinario alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione e organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe ([lettera b](#)).

Il [comma 13](#) quantifica gli oneri derivanti dal comma 10 (innalzamento welfare aziendale), comma 11 (contributo società sportive) e comma 12, lettera a) (contributo enti Terzo settore) e rimanda all'articolo 15 per la copertura.

Il [comma 14](#) quantifica gli oneri derivanti dal comma 12, lettera b) (contributo enti del Terzo settore) e reca la copertura a valere sul fondo per il bonus trasporti (articolo 35, comma 1, del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti)).

Articolo 3-bis (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

Il [comma 1](#) incrementa ulteriormente di 150 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal DL n. 17 del 2022 (DL Energia) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica (130 milioni in favore dei comuni e 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province). Demanda la ripartizione del fondo tra gli enti interessati a un decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

I [commi 2 e 3](#) incrementano di ulteriori 320 milioni per il 2022 la dotazione del Fondo per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante. Le risorse sono destinate al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre del 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Demanda a un decreto del ministro delle infrastrutture, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell'economia, il compito di stabilire i criteri di riparto delle risorse e le modalità per il riconoscimento.

Il [comma 4](#) autorizza la spesa di 350 milioni per il 2022 per permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Tale importo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 a CSEA.

Il [comma 5](#) autorizza la spesa di 176 milioni per il 2022 in favore di ANAS da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nel 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico, nonché da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Il [comma 6](#) rimanda per la copertura degli oneri all'articolo 15.

Articolo 3-ter (Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

Reca modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del DL n. 130 del 2021 (DL Riduzione bollette) in materia di disciplina del *close-out netting* al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. Estende in via generalizzata, senza una scadenza temporale, la clausola di *close-out netting* di cui alla legge n. 124 del 2017 (Legge sulla concorrenza).

Articolo 3-quater (Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

Apporta modifiche alla disciplina riguardante gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, delle società inserite nel conto economico consolidato della PA (elenco ISTAT), a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Prevede che questi soggetti possano procedere ad affidamenti con modalità diverse da quelle previste (*ricorso a convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento o avvio di proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente mediante l'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da questi soggetti*), a condizione che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5% (anziché 10%) per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2% (anziché 3%) per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Articolo 4 (Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 16 (*Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi*) del DL n. 17 del 2022 (DL Energia) al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al *Global Methane Pledge*, rilanciato nella COP 27, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile.

La **lettera a)** modifica e integra il comma 2, prevedendo che la possibilità di manifestare interesse ad aderire alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale (gas release), su invito del GSE, per i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, si applichi alle concessioni situate in aree compatibili nell'ambito del PITESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali (**numero 1**). Alle procedure di approvvigionamento potranno partecipare anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, permette la coltivazione delle concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle stesse aderiscano alle procedure (gas release) e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**numero 2**);

La **lettera b)** inserisce un nuovo comma 2-bis che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del TUA (*divieto di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree protette e entro le 12 miglia dalle aree e dalla linea di costa*), permette il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di gas release.

La **lettera c)** modifica il comma 3 prevedendo che anche per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia vi sia un tempo massimo per l'amministrazione ridotto da 6 a 3 mesi.

La **lettera d)** sostituisce il comma 4 affidando al Gruppo GSE il compito di stipulare con i concessionari contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di durata massima di 10 anni con verifica dei termini alla fine del quinto anno a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo contrattuale, stabilito con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il MEF e il ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di

coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse, mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi (con riduzione al 50% dopo il 2024). Il quantitativo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse.

La [lettera e\)](#) sostituisce il comma 5 e inserisce un nuovo comma 5-bis. Il nuovo comma 5 affida al Gruppo GSE il compito di offrire, con una o più procedure, i diritti sul gas ai clienti finali industriali a forte consumo di gas (anche in forma aggregata) al prezzo definito dal comma 4. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota e con modalità e criteri di assegnazione definiti con decreto del MASE, di concerto con MEF e MIMIT. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipulerà con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati (se il contratto è stipulato da clienti finali in forma aggregata, questo dovrà assicurare che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati). Il contratto prevede che la quantità di diritti sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente e vieta la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Il nuovo comma 5-bis affida al GSE il compito di predisporre lo schema di contratto tipo di offerta che dovrà essere approvato da MEF e MASE.

Articolo 4-bis (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

Aggiunge un comma all'articolo 5-bis (*Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale*) del DL n. 14 del 2022 (DL Ucraina) che prevede che fino al 31 marzo 2024 la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera stabiliti dalla normativa dell'UE o, in mancanza, dalle norme nazionali o regionali. Demanda ai gestori degli impianti industriali di comunicare all'autorità competente al rilascio della VIA e dell'AIA, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale. Permette, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente, l'avvio della sostituzione di gas naturale con il combustibile diverso. Permette all'autorità competente di assumere determinazioni in via di autotutela. Specifica che le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per 6 mesi dalla comunicazione e demanda ai gestori di provvedere, alla scadenza del termine e qualora la situazione di eccezionalità permanga, alla comunicazione all'autorità competente delle nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative. Fa salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Articolo 5 (Proroghe di termini nel settore del gas naturale)

Il [comma 1](#) posticipa di 1 anno, al 10 gennaio 2024, la fine del mercato tutelato del gas.

Il [comma 2](#) reca modifiche di carattere temporale all'articolo 5-bis (*Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale*) del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti):

[a\)](#) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 10 novembre 2023 il termine finale per la vendita del gas naturale acquistato dal GSE nell'ambito dell'erogazione del servizio di riempimento di ultima istanza;

[b\)](#) posticipa dal 20 dicembre 2022 al 20 novembre 2023 il termine per la restituzione da parte del GSE delle risorse trasferite per il servizio di riempimento di ultima istanza.

Il [comma 2-bis](#) specifica che resta fermo l'obbligo di restituzione da parte del GSE dell'importo ricevuto a titolo di prestito infruttifero per finanziare gli acquisti per erogare il servizio di riempimento di ultima istanza.

Il [comma 2-ter](#), ai fini dell'allineamento della tutela vulnerabili gas alla data di fine tutela per i clienti domestici elettrici e gas (10 gennaio 2024), posticipa dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti da ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

Il [comma 3](#) quantifica gli oneri in 4.000 milioni e reca la copertura a valere sull'articolo 15.

Articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

Il [comma 1](#) reca modifiche all'articolo 20 (*Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale*) del DL n. 17 del 2022 (DL Energia):

la **lettera a)** nell'ambito dell'autorizzazione del Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

1) e 2) modifica lo scopo, che è quello di contribuire alla crescita sostenibile del Paese e all'ottimizzazione (non più decarbonizzazione) del sistema energetico e del perseguimento della sicurezza (non più resilienza) energetica nazionale;

3) include anche gli immobili non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati;

4) stabilisce che, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, deve esserci il previo accordo del Ministero della difesa, oltre che con il MITE, anche con la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR;

5) demanda al Ministero della difesa di comunicare le attività svolte all'Agenzia del demanio; la **lettera b)** stabilisce che i beni utilizzati o affidati in concessione dal Ministero della difesa per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza;

la **lettera c)** inserisce 3 nuovi commi:

il nuovo comma 3-*bis*, ai fini dell'individuazione dei beni utilizzati o affidati in concessione dal Ministero della difesa per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, della programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e della gestione dei procedimenti autorizzatori, demanda ad un decreto del ministro della difesa la nomina di un commissario speciale e di 2 vice commissari speciali, questi ultimi su proposta, rispettivamente, del ministro della cultura e del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il nuovo comma 3-*ter* demanda al commissario speciale (istituito dal nuovo comma 3-*bis*) di convocare una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei consensi, dei nulla osta o degli assensi delle altre amministrazioni interessate; stabilisce che le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di 30 giorni decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi si intendono resi; specifica che la determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso; il nuovo comma 3-*quater* destina una quota parte degli utili della Difesa servizi Spa, derivanti dalle concessioni affidate dal Ministero della Difesa, determinata secondo le indicazioni del ministro in qualità di socio unico e verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, a un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.

La **lettera c-bis)** modifica la rubrica dell'articolo, che diventa: contributo del Ministero della difesa alla sicurezza (non più resilienza) energetica nazionale.

Articolo 6-bis (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

Reca modifiche all'articolo 39 (*Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti*) del Dlgs n. 199 del 2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) al fine di promuovere la produzione di biocarburanti utilizzati in purezza:

a) stabilisce che, per i fornitori di diesel, benzina e metano, in aggiunta al raggiungimento dell'obiettivo della quota del 16% di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo, a decorrere dal 2023, la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi, pena l'applicazione di sanzioni amministrative;

b) istituisce un meccanismo incentivante per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti tramite l'erogazione di un contributo in conto capitale;

c) ai fini dell'erogazione del contributo previsto alla lettera b), istituisce nello stato di previsione del MASE il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione di 205 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, da adottare entro il 31 marzo 2023 di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione delle modalità e dei criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse;

d) stabilisce che gli obiettivi previsti dalla lettera a) sono raggiunti tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali e secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (ora Ministro dell'ambiente), il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 7 (Disposizione in materia di autotrasporto)

Il comma 1 specifica che i contributi di cui all'articolo 14 (*Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto*) del DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter) per il settore dell'autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

Il comma 2 vincola le disposizioni dell'articolo 14 (*Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto*) del DL Aiuti-ter al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato demandando i relativi adempimenti al Ministero delle infrastrutture.

Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

Apporta modifiche all'articolo 27 (*Misure sul trasporto pubblico locale*) del DL n. 50 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*):

la lettera a) modifica il comma 2, prorogando al 31 ottobre di ogni anno la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale tramite decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Modifica i criteri di riparto del Fondo:

a) per il 50%, tenendo conto dei costi standard, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per il 50%, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni, nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, o non ne risulti pubblicato alla stessa data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle deliberazioni dell'ART, bandite successivamente all'adozione delle deliberazioni. Prevede l'applicazione della riduzione a decorrere dal 2023. Esclude l'applicazione della riduzione ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e alle disposizioni normative nazionali vigenti. Stabilisce che la riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione sia pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati; autorizza la ripartizione tra le altre regioni delle risorse derivanti da tale riduzione;

d) destinando lo 0.105% annuo del Fondo, nel limite massimo di 5.2 milioni annui, al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile;

e) destinando una quota tra l'1% e il 2% all'adeguamento dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario, applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 (*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*). La lettera b) inserisce il comma 2-ter, che prevede che, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto del Fondo non possa determinare per ciascuna regione un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo per il 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI Spa, nonché delle eventuali decurtazioni.

La lettera c) rinvia, al fine della ripartizione del Fondo, a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 luglio, la definizione e le modalità di applicazione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio.

Articolo 7-ter (Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)

Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, apporta modifiche all'articolo 7-quinquies (*Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica*) del DL n. 68 del 2022 (DL MIMS 2):

la lettera a) stabilisce che le disposizioni in materia di distribuzione automobilistica si applicano anche agli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di

commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione;

la **lettera b)** rende a tempo indeterminato gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato, o se a termine, con durata minima di 5 anni. Fissa in 24 mesi il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso per gli accordi a tempo indeterminato; incarica ciascuna parte, per gli accordi a tempo determinato, di comunicare in forma scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della comunicazione;

la **lettera c)** stabilisce che il costruttore o l'importatore che recede dal contratto sia in ogni caso obbligato (e non più solamente prima della scadenza contrattuale) a corrispondere un equo indennizzo al distributore autorizzato;

la **lettera d)** prevede l'inderogabilità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 8 (*Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento*)

Il **comma 1** riconosce ai soggetti passivi dell'IVA, obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, un contributo per effettuare l'adeguamento entro il 2023, per effetto della disciplina sulla lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis del DL n. 36 del 2022 (DL Attuazione PNRR-bis)), degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e nel limite di spesa di 80 milioni per il 2023. Stabilisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, al quale non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (*limite annuale di 250.000 euro dei crediti d'imposta*) e dall'articolo 34 (*Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti*) della legge finanziaria 2001. Permette l'utilizzo del credito d'imposta dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti tramite i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e in cui è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità attuative, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, del regime dei controlli e di ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa.

Il **comma 2** quantifica gli oneri in 80 milioni e reca la copertura a valere sull'articolo 15.

Articolo 9 (*Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico*)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio).

La **lettera a)**:

1) anticipa di 1 anno, al 31 dicembre 2022, il termine per effettuare le spese alle quali si applica la detrazione del 110% e riduce al 90% la detrazione delle spese sostenute nel 2023, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

2) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro cui devono essere effettuate le spese alle quali si applica la detrazione del 110%, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;

3) stabilisce che per gli interventi avviati su unità immobiliari a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

La **lettera b)**, ai fini dell'applicazione della lettera a), n. 3, definisce il "reddito di riferimento": reddito calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dall'eventuale soggetto legato da unione civile o convivente e dai familiari diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile,

presenti nel nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa possiedono un reddito complessivo lordo non superiore a 2.840,51 euro, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis contenuta nell'allegato 1 al decreto.

La [lettera c\)](#) stabilisce che, fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il [comma 1-bis](#) inserisce nel DL Rilancio la Tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 del decreto.

Il [comma 3](#) autorizza la spesa di 20 milioni nel 2023 al fine di corrispondere un contributo ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali svantaggiate (reddito di riferimento fino a 15.000 euro) per realizzare interventi su condomini e unità immobiliari (*interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; interventi avviati su unità immobiliari a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nel caso in cui il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, con reddito non superiore a 15.000 euro*). Demanda l'erogazione del contributo all'Agenzia delle entrate, sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Stabilisce che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il [comma 4](#) permette la fruizione in 10 rate annuali di pari importo dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in luogo dell'originaria rateazione, previo invio di una comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, anche avvalendosi di dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori o quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche, nonché di centri di assistenza fiscale. Stabilisce che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Incarica l'Agenzia delle entrate del monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica dell'impatto sui saldi di finanza pubblica e dell'eventuale adozione di provvedimenti da parte del MEF. Rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative.

Il [comma 4-bis](#) aumenta da 2 a 3 le possibilità di cessione del credito d'imposta a istituti di credito e altri intermediari finanziari da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il [comma 4-ter](#) prevede l'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il [comma 4-quater](#) autorizza la società SACE Spa a concedere le garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 (Costruzione di edifici) e 43 (Lavori di costruzione specializzati) e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del DL Rilancio (*interventi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*). Stabilisce che i crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa al 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Il [comma 5](#) quantifica gli oneri e reca la copertura a valere sull'articolo 15 e mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dal comma 1.

[Articolo 9-bis \(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici\)](#)

Reca una norma di interpretazione autentica, definendo gli enti locali o le regioni "soggetti responsabili" degli impianti fotovoltaici che hanno diritto agli incentivi, anche nel caso in cui ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

[Articolo 10 \(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori\)](#)

Il **comma 1** integra l'articolo 1 (*Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare*), comma 1, lettera a), del DL n. 32 del 2019 (DL Sblocca cantieri) prevedendo che l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) del Codice dei contratti pubblici, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore a 150.000 euro, e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 139.000 euro.

Il **comma 2** prevede che alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili (previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50 del 2022 - DL Aiuti) e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 (*Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*) del DL n. 144 del 2022 (DL Aiuti-ter) e dell'articolo 7 (*Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR*) del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 26 del DL Aiuti, possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo per l'avvio di opere indifferibili, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Demanda ad un decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni, l'individuazione delle modalità di attuazione del comma.

Il **comma 2-bis** proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti beneficiari di contributi che scadono tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi del PNRR.

Il **comma 2-ter** stabilisce che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione per gli affidamenti delle opere pubbliche, rimangono valide le procedure attuate al 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo che non hanno fatto ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, a unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o gli enti di area vasta.

Il **comma 3** integra il DL n. 77 del 2021 (DL Governance PNRR e semplificazioni).

La **lettera a)** inserisce l'articolo 44-bis (*Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale*).

Il comma 1, ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al decreto (aggiunto dall'Allegato 2 al presente decreto), prevede che, prima dell'approvazione, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al MIT per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le finalità di cui al comma 3.

Il comma 2 stabilisce che il MIT, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi 45 giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 (*Consiglio superiore dei lavori pubblici*) del Codice dei contratti pubblici, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

Il comma 4 precisa che agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44 (*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*), comma 4.

La **lettera b)** inserisce l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

Il **comma 3-bis**, in considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, prevede la convocazione della conferenza di servizi per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo, in ragione della complessità degli interventi.

Articolo 11 (*Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC*)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 8 (*Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS*), comma 2-bis, del TUA allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC e dal PNRR:

la **lettera 0a)** prevede che il divieto per il personale docente delle istituzioni scolastiche di far parte della Commissione PNRR-PNIEC, non opera per i membri che appartengono anche alla Commissione VIA-VAS; la **lettera a)** include il personale dipendente di società *in house* dello Stato tra coloro che possono far parte, nel numero massimo di 6, sia della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

la **lettera b)** stabilisce che possono essere nominati componenti aggregati della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel numero massimo di 30 unità, che restano in carica 3 anni.

Il **comma 1-bis** autorizza la Direzione generale per le valutazioni ambientali del MASE ad avvalersi, per un periodo di 3 anni, per le esigenze delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria.

Il **comma 1-ter** autorizza il MASE ad accedere, ai soli fini della valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, a renderle disponibili al MEF. Demanda ad un decreto del MASE, di concerto con il MEF sentiti il Garante privacy e l'ARERA la definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 11-bis (Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

Apporta modifiche all'articolo 21 (*Disposizioni comuni in materia di crediti di imposta*), comma 4, della legge n. 220 del 2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*):

La **lettera a)** introduce una limitazione della responsabilità dei cessionari stabilendo che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;

la **lettera b)** specifica che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 (*Concorso di persone*) del Dlgs. n. 472 del 1997 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*), anche la responsabilità in solido del cessionario.

Articolo 12 (Esenzioni in materia di imposte)

Il **comma 1** stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il **comma 2** chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 3** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Articolo 12-bis (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022)

Autorizza la spesa di 200 milioni, per il 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. Demanda a un DPCM, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle stesse zone, l'approvazione dei relativi interventi.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di sport)

Il **comma 1** prevede che, per sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dell'IVA e dell'IRPEF, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, sospesi fino al 30 novembre 2022, possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Il **comma 1-bis** estende da 3 a 5 anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.

Articolo 14 (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)

Il **comma 1** incrementa di 1.080 milioni per il 2022 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria. Destina una parte dell'incremento (800 milioni) agli interventi di cui al DPCM 21 luglio 2017 (*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*).

Il **comma 2** autorizza la spesa di 45 milioni per il 2022 per accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale e incarica il ministero della difesa di provvedere alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

Il **comma 3** incrementa di 85,5 milioni per il 2022 il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente. Autorizza la spesa di 14,2 milioni per il 2022 da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.

Il **comma 3-bis** chiarisce in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione della disciplina in materia assunzioni delle regioni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate, specificando che le entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi 3 titoli degli ultimi 3 rendiconti della gestione approvati.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura a valere sull'articolo 15.

Articolo 14-bis (Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

Il **comma 1** modifica l'articolo 4 della legge n. 100 del 1990 (*Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero*) specificando che le operazioni di finanziamento sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del TUB.

Il **comma 2** specifica che per le finalità del comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4 della legge n. 100 del 1990 e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 38 (*Rafforzamento del sistema delle start-up innovative*), comma 3, del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio):

la **lettera a)** specifica i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative, chiarendo che è oggetto delle stesse il rapporto di co-investimento tra le risorse con cui il fondo è stato rifinanziato, destinate agli investimenti iniziali, da effettuare nel capitale in ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa;

la **lettera b)** modifica il terzo periodo, con il quale viene stabilita la misura massima dei soli investimenti iniziali (e non più delle misure agevolative complessive) che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa può ottenere, pari a 4 volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione;

la **lettera c)** stabilisce che con lo stesso decreto attuativo venga stabilita anche la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi.

Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

Aggiunge un'ulteriore eccezione al divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche degli stessi documenti, facendo salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Articolo 14-quater (Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)

Stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del

relativo onere fiscale, ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a 5 esercizi successivi.

Articolo 14-quinquies (Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni per il 2025 e di 120 milioni per il 2026.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 giugno 2023, l'individuazione dei criteri di riparto del fondo, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge di Bilancio 2022 per le stesse finalità. Il decreto disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Articolo 14-sexies (Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

Proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire l'incarico di vicesegretario comunale a funzionari di ruolo del comune.

Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 1.558.473 per il 2022 per adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo indeterminato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale.

Il **comma 2** reca la copertura a valere sulle risorse derivanti dal contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 410 milioni per il 2022 per le finalità dell'articolo 1 (*Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas*) del DL Aiuti-bis (DL n. 115 del 2022).

Le risorse sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del DL Aiuti-bis.

Il **comma 4** istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF (con una dotazione di 4.127,713 milioni per il 2023, 453,1 milioni per il 2024, 324,5 milioni per il 2025, 353,6 milioni per il 2026, 24,89 milioni per il 2027, 85,4 milioni per il 2028, 48,1 milioni per il 2029, 65 milioni per il 2030, 64,2 milioni per il 2031, 66 milioni per il 2032 e 72,3 milioni per il 2033) destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Prevede che una quota delle risorse (1.500 milioni per il 2023) sia accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi dell'articolo 5-bis del DL n. 50 del 2022 (DL Aiuti).

Il **comma 5** incrementa di 17 milioni per il 2024 il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 6** quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo e specifica che per la copertura si provvede:

a) mediante riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al decreto;

b) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) (*riduzione dal 110 al 90% della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus*);

c) mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

e) mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) mediante utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge di Bilancio 2022 (*fondo istituito presso il MISE destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni*);

h) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge di Bilancio 2022 (*fondo istituito presso il Ministero del lavoro per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, mediante interventi in materia di integrazione salariale*);

i) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il reddito di cittadinanza;

l) mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

m) mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;

n) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al tax credit per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo per le spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa;

o) mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato e dalla Camera il 9 novembre 2022.

Il [comma 7](#) sostituisce l'allegato 1 (*Risultati differenziali*) alla legge di Bilancio 2022 con l'allegato 4 al decreto, in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).

Il [comma 8](#) apporta alcune modifiche all'articolo 4-*quater* (*Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile*) del DL n. 32 del 2019 (DL Sblocca cantieri):

le [lettere a\) e b\)](#) rendono permanenti le disposizioni volte a garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori. A decorrere dal 2023 le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

la [lettera c\)](#) inserisce il comma 1-*bis* che stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente può essere utilizzata una sola volta per le stesse risorse.

Il [comma 9](#) autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il [comma 10](#) autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

Articolo 15-bis (Clausola di salvaguardia)

Reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Articolo 16 (Entrata in vigore)

Il decreto è entrato in vigore il 19 novembre 2022.